



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIANO IV D’ARBOREA” - ORISTANO

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Istituto Professionale Industria e Artigianato

CONVENZIONE

TRA

L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIANO IV D’ARBOREA” con sede in Oristano via Messina 19, codice fiscale 90051000959, rappresentato dalla Prof.ssa **Donatella Arzedi**

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d’ora in poi denominato **“soggetto ospitante”**, rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- testo del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 209 del 9 settembre 2025), coordinato con la legge di convenzione 30 ottobre 2025, n. 164;

si conviene quanto segue:

ART. 1

L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture: Centro trasfusionale

Ematologia di Oristano, Reparto di Diabetologia e Malattie metaboliche di Oristano e di Ghilarza, Reparto di Otorinolaringoiatria di Oristano, Laboratorio analisi degli Ospedali di Oristano e Ghilarza, Reparto di Anatomia Patologica e Reparto di Cardiologia, n. 39 studenti appartenenti alle classi quinte, secondo turnazioni concordate, nei percorsi di formazione scuola lavoro (di seguito indicati FSL), su proposta dell'**Istituto di Istruzione Superiore "Mariano IV d'Arborea"**.

ART. 2

1. L'accoglimento di studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento della FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite, è dell'Istituzione scolastica.
5. L'accoglimento di studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratori minori" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

ART. 3

1) Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) che deve includere:

- i nominativi degli allievi tirocinanti
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio
- estremi assicurativi

b) assiste e guida gli studenti nella FSL e ne verifica il corretto svolgimento in collaborazione con il tutor esterno;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza della FSL, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FSL da parte degli studenti coinvolti;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini di un eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le Convenzioni per la FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo aziendale svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza della FSL;

- b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca ed assiste nella FSL;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza della FSL;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni degli allievi, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte degli studenti degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte degli studenti degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari della FSL sono tenuti a:

- prendere visione, **prima dell'inizio del tirocinio**, del Codice di Comportamento Aziendale, pubblicato sul sito istituzionale dell' ASL Oristano al seguente link: <https://www.asl5oristano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-e-codici-disciplinari> (Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03.01.2024), e viene anche trasmesso con il provvedimento autorizzativo del tirocinio.
- **Mantenere un comportamento deontologicamente corretto**, in particolare nei rapporti con i pazienti, con il personale aziendale e con l'utenza.
- **Svolgere con diligenza** le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni del tutor aziendale e dei responsabili dell'unità operativa di assegnazione.
- **Frequentare con regolarità** le attività previste secondo il calendario concordato, comunicando tempestivamente al tutor aziendale eventuali assenze o variazioni di date e orari.
- **Rispettare i regolamenti disciplinari**, l'ambiente di lavoro e tutte le norme vigenti in materia di **igiene, salute e sicurezza sul lavoro**, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
- A tal fine, il tirocinante dovrà:
 1. prendere visione del *Manuale informativo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008 – Rev. 01 del 07.11.2023*; trasmesso con il provvedimento autorizzativo del Tirocinio.
 2. firmare il *Verbale di Avvenuta Informazione – Art. 36 D.Lgs. 81/2008 – Tirocinanti – Rev. 01 del 07.11.2023*; e **trasmettere** il verbale firmato agli indirizzi e-mail: tirocini@asloristano.it e spp@asloristano.it.
 3. Attenersi scrupolosamente **alla normativa e ai regolamenti aziendali in materia di protezione dei dati personali, garantendo il corretto utilizzo dei dati e la tutela dei diritti degli interessati**.
 4. È tenuto, inoltre, a consultare il Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato da ASL Oristano, disponibile al seguente link: <https://www.asl5oristano.it/wp->

content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO-PRIVACY-ASL5.pdf, e viene anche trasmesso con il provvedimento autorizzativo del tirocinio.

5. È inoltre obbligato a rispettare il **segreto professionale** e a osservare l'**obbligo di riservatezza e segretezza**, sia durante sia dopo il tirocinio, riguardo a dati, informazioni o conoscenze relative a procedimenti amministrativi, processi organizzativi e a qualsiasi altra attività aziendale di cui venga a conoscenza.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione del soggetto proponente l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART. 5

1. Il soggetto proponente **assicura** i beneficiari della FSL con polizza n. **AIG EUROPE S.A. 41812 contro gli infortuni e la responsabilità civile**, stipulata con la benacquistata assicurazioni.

L'invio delle relative polizze assicurative al **Soggetto ospitante** rappresenta un requisito preliminare per l'autorizzazione del PROGETTO FSL.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il Tutor Aziendale si impegna a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) entro i tempi previsti dalla normativa vigente e, contestualmente, al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato e i cartellini di riconoscimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività della FSL;
- informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi degli studenti ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ART. 5 bis

Gli allievi tirocinanti effettueranno un orario di lavoro concordato con il soggetto promotore. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con i Tutor del Soggetto ospitante, prima degli adempimenti autorizzativi del tirocinio.

Il Soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in Tirocinio un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio formativo oggetto della presente convenzione non costituisce rapporto di lavoro. Trattandosi di un'esperienza esclusivamente finalizzata alla formazione, la presenza dei tirocinanti presso le strutture del Soggetto Ospitante non comporta il sorgere di alcun diritto di natura occupazionale, retributiva o di altro genere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997.

I rapporti intercorrenti tra il **Soggetto Ospitante** e i tirocinanti, nell'ambito della presente convenzione, non configurano rapporto di lavoro subordinato né costituiscono promessa o impegno di futura assunzione. In ogni caso, lo svolgimento del tirocinio non dovrà determinare situazioni di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario né obblighi di natura economica o previdenziale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione.

ART. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito delle attività della FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari dei percorsi e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 8

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART. 9

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.I. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'Agenzia Formativa

Il soggetto proponente si impegna a:

- garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a: effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
- rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di Idoneità alla mansione a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

ART. 10

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione dirigenziale. La durata coincide con il periodo necessario all'espletamento del progetto FSL presso il soggetto ospitante. Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento del PROGETTO FSL potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Ist. Istr. Sup. "Mariano IV D'Arborea"
Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Donatella Arzedi

ASL Oristano
Il Legale Rappresentante
La Direttrice Generale
Dott.ssa Grazia Cattina